

COMUNE DI VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

ORIGINALE

n. 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Concessione servizio di centro di custodia oraria - baby parking 2019/2022. Approvazione capitolato d'appalto.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dodici**, del mese di **giugno**, alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERNARDI DANILO	Sindaco	Sì
FERRERO ALESSANDRO	Vice Sindaco	Sì
BERNARDI MONICA	Assessore	Sì
		Totale Presenti: 3
		Totale Assenti: 0

Assiste il Sig. **Ghibaudò Lorella** – Segretario Comunale.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- il Comune di Vignolo ha provveduto ad ultimare nel 2015 i lavori di ampliamento della locale scuola dell'infanzia;
- all'interno di tale struttura sono stati allestiti dei locali da destinare a centro di custodia oraria – baby parking per i quali è stata ottenuta apposita autorizzazione dall'ASL;
- il Comune di Vignolo non ha nel proprio organico sotto dimensionato il personale necessario per una gestione diretta di tale servizio;
- che tale servizio è stato pertanto affidato dal 01/08/2016 al 31/07/2019 alla Cooperativa Persona e Società di Cuneo con la concessione in uso di tali locali di proprietà comunale;

RITENUTO necessario provvedere ad indire una nuova gara d'appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante R.d.O. Me.Pa. per la concessione del servizio in questione ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e con parziale riferimento al R.D. 827/1924 ed allo stesso D.Lgs 50/2016, tenendo conto che la tipologia di tali servizi è elencata nell'allegato IX dello stesso D.Lgs.;

RITENUTO altresì di provvedere alla individuazione del concessionario tramite il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che a fronte della concessione dei locali e di eventuali incrementi di rette a favore di famiglie di utenti in difficoltà economiche, la gestione del servizio non comporterà ulteriori spese per il Comune;

Visto l'allegato capitolato speciale d'appalto che è parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

Visto altresì l'allegata relazione ex art. 34 D.L. 179/2012, trattandosi di servizio a rilevanza economica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'affidamento di tale servizio in concessione nei modi sopra precisati e con urgenza al fine di permetterne l'organizzazione sin dal prossimo mese di agosto;

Dato atto che alla acquisizione del codice CIG del presente appalto provvederà la Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura cui compete la procedura di gara;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli e l'attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente circa la regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di richiamare la sopra esposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prevedere dal prossimo mese di agosto e per il successivo triennio la istituzione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 di un centro di custodia oraria – baby parking presso i locali comunali siti in via Alfieri;

di approvare a tal fine l'allegato capitolato speciale d'appalto quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di dare atto che il suddetto servizio rientra tra quelli a rilevanza economica e pertanto si è provveduto alla elaborazione della relativa relazione di cui all'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 179/2012 (convertito in legge 221/2012), allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

di nominare quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, Arneodo Patrizia;

di dare atto che l'attivazione di tale servizio non comporterà spese per il comune, ma unicamente la concessione in uso dei locali allo stesso destinati e l'eventuale erogazione di rette integrative per le famiglie degli utenti con difficoltà economiche;

di stabilire per le motivazioni espresse in premessa il ricorso per la aggiudicazione dell'appalto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante R.d.O. Me.Pa. da assegnare tramite offerta economicamente più vantaggiosa;

di dare atto che trattandosi di concessione di servizio di importo stimato superiore a € 40.000 (€ 180000 per l'intero triennio) alla effettuazione della relativa procedura di gara provvederà ai sensi dell'art. 37 comma 4 lett b) del D. Lgs. 50/2016 la Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura cui il Comune aderisce;

di dare mandato al Responsabile del Servizio di attivare prontamente le procedure amministrative necessarie all'indizione della procedura di gara ed alla attivazione del servizio;

successivamente, con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
BERNARDI DANILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghibauda Lorella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **12/06/2019** al **27/06/2019** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Vignolo, li **12/06/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Ghibauda Lorella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge.

Vignolo, li **12/06/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghibauda Lorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 D.L.vo. 267/2000 con lettera prot.n. in data 12/06/2019
- Alla Prefettura di CUNEO ai sensi dell'art.135, comma 2, D.L.vo. 267/2000

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-giu-2019

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ghibauda Lorella

COMUNE DI VIGNOLO

Provincia di Cuneo

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE FINALIZZATO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN CENTRO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) PRIVATO. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2022.

Sezione I Norme relative alla concessione del servizio

Articolo 1 - Oggetto della concessione.....	2
Articolo 2 - Durata della concessione.....	2
Articolo 3 - Corrispettivo della concessione.....	3
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Utilizzo dei locali.....	4
Articolo 6 - Gestione della struttura e del servizio.....	4
Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura.....	5
Articolo 8 - Obblighi ed oneri del concessionario.....	5
Articolo 9 - Pubblicità.....	6
Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria.....	7
Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni.....	7
Articolo 12 - Sub-concessione.....	7
Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi.....	7
Articolo 14 - Personale.....	8
Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori.....	8
Articolo 16 - Direzione del servizio.....	9
Articolo 17 - Sicurezza.....	9
Articolo 18 - Tutela dei dati.....	9
Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario.....	10
Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza.....	10
Articolo 21 - Modalità di scambio delle comunicazioni.....	11
Articolo 22 - Restituzione dell'impianto.....	11
Articolo 23 - Scioperi.....	12
Articolo 24 - Interruzione del servizio.....	12
Articolo 25 – Risoluzione del contratto - Recesso.....	12
Articolo 26 - Penalità.....	14
Articolo 27 - Stipula del contratto.....	14
Articolo 28 - Controversie.....	14
Articolo 29 - Leggi e regolamenti.....	15

Sezione II Norme relative alla procedura di gara

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara.....	15
Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte.....	15
Articolo 32 – Progetto tecnico.....	15
Articolo 33 - Offerta economica.....	16
Articolo 34 – Criteri di aggiudicazione.....	16
Articolo 35 – Depositi cauzionali.....	20
Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara.....	21
Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica.....	22
Articolo 38 – Consorzi e Raggruppamenti temporanei di impresa.....	23
Articolo 39 - Procedura di gara.....	23
Articolo 40 – Procedura MEPA.....	24

Articolo 41 - Verifica dei requisiti.....	24
Articolo 42 - Trattamento dei dati	24
Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento	24
ALLEGATO "A" – Planimetria dei locali	
ALLEGATO "B" – Elenco impianti ed attrezzature concessi in uso	

SEZIONE I NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - Oggetto della concessione

L'oggetto del presente capitolato è la concessione in comodato d'uso di parte di immobile di proprietà comunale, finalizzata allo svolgimento in concessione di attività socio-educativa-ricreativa e ausiliaria connessa alla gestione di un centro di custodia oraria (baby parking) privato.

I locali oggetto della concessione sono ubicati all'interno dell'immobile sito in Via Alfieri, utilizzato quale sede della scuola statale dell'infanzia, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vignolo. Una precisa descrizione dei locali è contenuta nella planimetria allegata sub "A" al presente capitolato.

La superficie complessiva utile, al netto dell'area esterna, dei predetti locali, necessaria per effettuare l'attività di centro di custodia oraria (baby parking) privato è di mq. 112,75.

Il numero massimo consentito di utenza, composta da bambini di ambo i sessi di norma in età fra i 13 mesi ed i 6 anni, è pari a n. 20.

L'utilizzo dei locali è vincolato alla effettuazione della predetta attività socio-educativa-ricreativa e ausiliaria di gestione di un centro di custodia oraria (baby parking) privato, che deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine del 01.08.2019. L'attivazione di altri servizi di carattere socio-assistenziale od educativo-ricreativo potrà avvenire esclusivamente a seguito di valutazione ed autorizzazione da parte del Comune.

La gestione dell'attività in oggetto deve assicurare tutte le condizioni indicate nel presente capitolato e l'esecuzione di quanto indicato nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di affidamento.

La procedura di concessione in gestione del servizio in oggetto viene effettuata ai sensi dell'articolo 164 del D.Lgvo n. 50/2016.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgvo n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 36 e 37 e 38 del presente capitolato.

La concessione viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgvo n. 50/2016.

La concessione viene affidata tramite apposito contratto di concessione all'impresa che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata su elementi riguardanti la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la competenza e la qualità del personale utilizzato nel servizio, nonché le proposte migliorative del servizio.

E' prevista la facoltà di un sopralluogo, per prendere visione dei locali oggetto dell'appalto. Il concorrente deve dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, ovvero di non essersi avvalso di tale facoltà.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione del servizio decorre dal 1 agosto 2019 e termina il 31 luglio 2022, per una durata di anni tre. L'attività di centro di custodia oraria (baby parking) privato deve obbligatoriamente essere attivata entro il termine massimo del 01.09.2019.

Alla scadenza del contratto nell'eventualità che l'Amministrazione non abbia concluso le procedure per una nuova aggiudicazione, il concessionario è obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera per il periodo necessario all'individuazione del nuovo contraente.

Durante la validità temporale della concessione nei mesi estivi di luglio ed agosto, il servizio, in accordo con il Comune, può essere sospeso od esercitato in misura ridotta.

Articolo 3 - Corrispettivo della concessione – Stima del costo

La controprestazione a favore del concessionario consiste nell'utilizzo in comodato gratuito della struttura di cui al precedente art. 1 adibita allo svolgimento dell'attività in oggetto e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.

Il Comune provvede a tal fine a mettere a disposizione l'immobile sede dell'attività, ivi comprese le attrezzature ed i mobili già presenti ed inventariati come da elenco allegato sub "B" al presente capitolato, in comodato gratuito per la durata di cui al precedente art. 2 corrispondente al periodo di gestione del predetto centro di custodia oraria.

Al concessionario compete la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative al servizio erogato.

Ai sensi dell'art. 165 del d.lgs n.50/2016, per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed alle tariffe proposte, il Comune riconosce al Concessionario parte dell'eventuale contributo regionale annualmente concesso per l'incentivazione dei centri di custodia oraria nelle modalità di anno in anno stabilite dalla Giunta comunale che approva la convenzione da stipulare con i gestori di servizi per la prima infanzia per la regolamentazione delle modalità di erogazione delle risorse per la programmazione degli interventi previsti e finanziati dal "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni"; tale contributo deve essere utilizzato dal Concessionario per ridurre i costi di gestione del servizio in convenzione al netto dei costi eventualmente anticipati dal Comune per l'erogazione delle utenze a rete fornite alla struttura comunale dove ha sede il centro di custodia oraria in concessione. Il Concessionario deve fornire al Comune, ai fini della necessaria rendicontazione alla Regione Piemonte del citato contributo, attestazioni ed ogni quanto altro sia necessario ai fini di dimostrare il corretto utilizzo del contributo; in caso di inadempienza il Comune provvede alla revoca del trasferimento. La restante parte del contributo sarà erogata dal Comune direttamente agli utenti al fine di ridurre le tariffe praticate dal gestore per il servizio in convenzione in base al reddito del nucleo familiare risultante dalla certificazione economica ISEE relativa all'anno precedente.

Al solo fine della quantificazione dell'importo della gara, si presume in € 60.000,00 annui ed € 180.000,00 per l'intero triennio il valore dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività.

Tale valore, definito ai sensi della Direttiva UE n.2014/23/UE del 28/03/2014 e della Determina ANAC del 23/09/2015, è ricavato dal seguente piano economico-finanziario preventivabile di gestione del servizio:

ENTRATE ANNO PREVISTE		SPESE ANNO PREVISTE	
OGGETTO	IMPORTO €	OGGETTO	IMPORTO €
Rette utenza (media 18 utenti x 10 mesi)	54.000	Personale	50.000
Rimborso pasti	6.000	Generali (riscaldamento, utenze, manutenzione, ecc.)	6.000

Articolo 4 - Tariffe

Il Concessionario per la prestazione del servizio deve praticare le tariffe proposte in sede di aggiudicazione e confermate dall'Amministrazione comunale.

Le stesse tariffe devono essere comunicate ed esposte al pubblico presso la sede dell'attività e sul sito istituzionale del Comune.

Dette tariffe potranno essere soggette a revisione annuale da parte del Concessionario nei limiti dell'intervenuta variazione dell'indice inflattivo annuale registrato dall'ISTAT od in presenza di aumenti contrattuali di costi di retribuzione del personale, previa deliberazione autorizzativa della Giunta comunale.

Articolo 5 – Utilizzo dei locali

Il Concessionario è comodatario dei locali adibiti al servizio, degli impianti, delle aree esterne e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultanti dall'allegato "D" al presente capitolato e dai verbali di consistenza e consegna che vengano redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra il funzionario dell'Amministrazione comunale e lo stesso Concessionario. I verbali sopra citati devono essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione.

Non sono consentiti all'interno dei locali, così come attualmente strutturati, la preparazione e la cottura di pasti per gli utenti ed il personale; possono essere riscaldati e serviti agli utenti i pasti confezionati e già precotti (precedentemente cucinati).

Per eventuali attività complementari compatibili con l'uso dei locali ma di tipo diverso rispetto all'attività di centro di custodia oraria-baby parking, deve essere preventivamente richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.

Il richiedente deve in tal caso farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazioni di legge.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività complementare che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere.

E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza l'autorizzazione del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, obblighi di ripristino e risarcimento dei danni.

Articolo 6 – Gestione della struttura e del servizio

Il Concessionario gestisce il servizio con le modalità previste dal presente capitolato, e secondo l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno all'Amministrazione comunale il rendiconto dell'utilizzo della struttura.

Il concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali ed il servizio da svolgere.

Il Concessionario:

- è responsabile dell'organizzazione del servizio in oggetto e, nell'ambito dell'attività di gestione e funzionamento del servizio, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi, ivi compresi la ricezione e l'istruzione della domanda di iscrizione e la riscossione e l'incasso delle rette dovute degli utenti;
- è responsabile della gestione completa del centro di custodia: accoglienza dei bambini al mattino, cura ed attenzione dei bambini durante la permanenza al centro, somministrazione dei pasti ai bambini, informazione ai genitori sull'andamento educativo di ogni giornata, ecc;
- è garante del corretto uso della struttura da parte del proprio personale e degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare in tal senso; il numero massimo di utenti non può essere superiore a quello definito al precedente art. 1 in base alle dimensioni della struttura;
- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso della struttura, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità

diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio.

Eventuali danni che vengano arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione sono a carico del Concessionario.

Articolo 7 - Orario minimo di apertura della struttura

Il Concessionario deve assicurare l'apertura del servizio di centro di custodia oraria-Baby Parking come segue:

- apertura minima: dieci mesi annui (esclusi i mesi di luglio ed agosto)
- orario giornaliero minimo:
 - sei ore al giorno dal lunedì al venerdì
 - quattro ore il sabato

Il Concessionario può estendere l'apertura del servizio a periodi ed orari diversi e maggiori di quelli sopra indicati, anche per l'attivazione di attività aggiuntive di cui al precedente art. 5 od accessorie eventualmente proposte in sede di aggiudicazione.

L'Amministrazione comunale per cause imprevedibili e/o di forza maggiore, qualora sia necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria della struttura, può sospendere il servizio concesso per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi, senza che il concessionario possa pretendere danni o risarcimenti. Ugualmente nulla è dovuto al concessionario qualora cause imprevedibili e di forza maggiore non imputabili al Comune (calamità, inagibilità sopravvenuta della struttura) impongano la chiusura o la sospensione, superiore a sei (6) mesi, dell'utilizzo dei locali.

Articolo 8 – Obblighi ed oneri del concessionario

Il concessionario dei locali e del servizio deve garantire:

- a. la custodia della struttura durante tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura del servizio come indicati nel precedente articolo 7 e quelli indicati in sede di offerta di gara;
- b. il mantenimento dei locali in perfetto stato di efficienza e conservazione;
- c. la cura e manutenzione degli spazi circostanti;
- d. la riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, inclusa la tinteggiatura interna;
- e. le riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, nonché delle apparecchiature idro - sanitarie in genere;
- f. le riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni;
- g. le riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati, compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione;
- h. la manutenzione e conservazione degli arredi, dei mobili e delle attrezzature;
- i. la pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento;
- j. la ordinaria manutenzione e pulizia dei locali concessi in uso;
- k. l'accoglimento ed istruttoria delle domande delle utenze;
- l. la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative ai servizi offerti a copertura dei costi di gestione;
- m. l'organizzazione dell'attività socio-educativa-ricreativa in oggetto;
- n. la direzione amministrativa, tecnica, organizzativa e finanziaria del servizio;
- o. la fornitura di alimenti e pasti, attrezzature e/o materiale e di tutto quanto necessari per la gestione del servizio;
- p. le attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- q. gli interventi accessori offerti in sede di gara.

Nell'ambito della gestione e del funzionamento del servizio restano a carico del Concessionario i

seguenti oneri, oltre a quelli ulteriori eventualmente proposti nel progetto tecnico in sede di offerta di gara:

1. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell'offerta presentata e dalle normative di legge;
2. polizze assicurative a garanzia della struttura, del personale e degli utenti;
3. pulizia straordinaria dei locali prima dell'inizio del servizio e almeno altre due volte all'anno ed ogni qual volta richiesto da norme o disposizioni sanitarie;
4. attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del personale;
5. spese per l'energia elettrica, linee telefoniche e internet, per la fornitura di acqua, per la raccolta dei rifiuti, per il riscaldamento con intestazione delle utenze e per la relativa conduzione degli impianti tecnologici. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile procedere alla voltura delle relative utenze, i costi delle bollette che vengono pagati dal Comune per il servizio dato in concessione vengono dallo stesso rendicontati, in base alla cubatura dei locali ed alla quota di spese fisse, con cadenza annuale e devono essere rimborsati dal concessionario nel termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto redatto dagli uffici comunali o saranno scomputati dall'eventuale contributo regionale annualmente concesso per l'incentivazione dei centri di custodia oraria come specificato nell'art. 3 del presente Capitolato;
6. spese per la pubblicità, promozione e organizzazione del servizio e di eventuali manifestazioni;
7. rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in tutti i rapporti economici derivanti dal presente capitolato.

Per manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti. In particolare, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

1. riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, di rivestimenti e pavimenti interni;
2. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro verniciatura;
3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
4. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
5. riparazione e sostituzione di parti accessorie, di mobili ed arredi e di tutte le apparecchiature elettriche installate;
6. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
7. verniciatura periodica dei locali;
8. pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di infissi, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature etc.

Annualmente il concessionario presenta al Comune il piano delle manutenzioni, delle migliorie e degli acquisti che intende effettuare nell'anno; il piano delle manutenzioni deve essere approvato dal Responsabile del competente Servizio del Comune.

Ogni miglioria apportata rimarrà al termine della concessione di proprietà del Comune senza diritto ad alcun risarcimento o rimborso da parte del Concessionario.

Articolo 9 – Pubblicità

Il Concessionario può richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale per effettuare, in forma visiva pubblicità commerciale all'esterno della struttura, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale.

Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti comunali, non devono eccedere la durata della concessione.

Il Concessionario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità cartellonistica installata prima della fine della concessione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso oltre tale termine nei locali avuti in uso.

Articolo 10 - Interventi di manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti elettrici, idraulici, ecc, è a carico del Comune ad eccezione di quelle spese imputabili al cattivo uso, impropria o mancata manutenzione ordinaria e comunque dovute a danni causati da coloro che utilizzano la struttura, da fruitori o da terzi fornitori.

Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:

- gli interventi necessari ad assicurare la stabilità delle strutture portanti dell'edificio e la funzionalità degli impianti, escluse le spese di manutenzione ordinaria di riparazione e sostituzione di cui al precedente art. 8;
- le modifiche sostanziali del locale e delle pertinenze derivanti dall'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge sopravvenute.

Nel caso in cui emerga l'esigenza di una manutenzione straordinaria della struttura o degli impianti, il concessionario deve inviare tempestivamente la richiesta di intervento all'Amministrazione comunale che provvede alla valutazione dell'urgenza ed all'eventuale intervento.

Articolo 11 - Permessi ed autorizzazioni

I locali concessi in comodato sono in possesso di specifica agibilità ed autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti (ALS CN1 – Cuneo) per l'esercizio del servizio di centro di custodia oraria dato in concessione.

Qualora sopravvenute norme di legge richiedano interventi di adeguamento dei locali per l'esercizio dell'attività in oggetto, i relativi interventi verranno sostenuti direttamente dal Comune.

Sono invece a carico del concessionario gli interventi necessari per l'esercizio di attività accessorie o complementari dallo stesso proposte.

Il Concessionario, prima dell'inizio dell'attività, deve provvedere a propria cura e spese ad elaborare il regolamento interno, il progetto educativo generale ed il piano tariffario del servizio da trasmettere agli organi competenti (Commissione Vigilanza ASL CN 1), nonché ad acquisire eventuali ulteriori nulla osta o pareri prescritti per l'esercizio del servizio stesso svolto nella struttura, a lui intestate o a suo delegato, con il divieto assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli.

Il Concessionario deve altresì corrispondere tempestivamente - previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione - i diritti e le tasse eventualmente previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.

Articolo 12 - Sub-concessione

E' vietato al Concessionario di sub-concedere, tutti o in parte e sotto qualsiasi forma la struttura ed il servizio oggetto della presente concessione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del relativo eventuale danno.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi le attività sottoelencate a soggetti in possesso dei requisiti di legge:

- manutenzioni;
- conduzione impianti;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo;
- altre attività dichiarate dal concessionario in sede di gara.

I suddetti sub-appalti, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge da parte delle relative ditte, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune prima della loro attivazione nei modi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 13 - Elaborazione della carta dei servizi

Durante il primo anno di attivazione del servizio, il Concessionario deve redigere una carta dei

servizi in conformità alla relativa normativa di legge e sottoporre la stessa all'Amministrazione comunale per la sua adozione.

La carta dei servizi è distribuita all'utenza all'interno della struttura e deve avere i seguenti contenuti fondamentali: finalità del servizio; condizioni di accesso al servizio; organizzazione e modalità di erogazione del servizio, identificazione del gestore e del responsabile del servizio; responsabile operativo cui fare riferimento; tariffe.

Articolo 14 - Personale

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario deve avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto in sede di offerta di gara e dalle normative vigenti in materia (in particolare D.G.R. Piemonte n.19-1361 del 20/11/2000 Allegato A punto 4).

Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento delle varie prestazioni necessarie per un corretto funzionamento della struttura sono a completo carico del Concessionario che risponde altresì del servizio prestato da eventuale personale volontario.

Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro del personale (dipendente od autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.

L'Amministrazione comunale rimane estranea a qualunque controversia che debba eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, durante l'esecuzione del servizio, alla sua conclusione o in caso di sospensione del contratto.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, prima dell'inizio della concessione, l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli professionali e di specializzazione, l'attestazione di assenza di reati ex. art. 2 D. Lgs. 39/2014 e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato.

A richiesta dell'Amministrazione comunale devono essere esibiti in visione, in ogni momento, il libro unico del lavoro contenente il personale addetto al servizio, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative.

L'Amministrazione comunale può chiedere - ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta - l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del servizio ove, nonostante la diffida rivolta dal Comune al Concessionario, la persona interessata non adegui il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico in oggetto con particolare riferimento alla normativa di cui al successivo art.15.

Articolo 15 - Codice di comportamento e tutela dei minori

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale dell'impresa concessionaria.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento sopra citato è causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 - ter, 600 - quater, 600 - quinquies e 609 - undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività

che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il concessionario deve provvedere per ciascun dipendente ad acquisire tale dichiarazione e/o la relativa certificazione del casellario giudiziale ed attestare al Comune l'effettuazione di tale verifica.

Articolo 16 - Direzione del servizio

Il Concessionario deve nominare un responsabile dell'attività avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nominativo e i requisiti all'Amministrazione comunale.

Il predetto responsabile operativo è il referente unico del Concessionario con il Comune e deve rapportarsi con il responsabile comunale competente.

Il responsabile operativo ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che debbano sorgere relativamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

Il responsabile operativo ha inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi erogati. A tal fine deve essere sempre reperibile nelle fasce orarie del servizio da parte degli uffici comunali.

Il Concessionario deve individuare un sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

Articolo 17 - Sicurezza

Presso la struttura deve essere affissa la planimetria di orientamento, la segnaletica di sicurezza ed il piano di sicurezza.

Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione comunale un Piano Operativo di Sicurezza, un piano di evacuazione in caso di incidenti casuali e, se necessario, il DUVRI e ad attuarne i contenuti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla nomina di un proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comunicare all'ente competente ed alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed al pronto soccorso, nonché a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dei relativi attestati di idoneità tecnica.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato e formato.

Per tutta la durata del presente contratto, vengono delegate al Concessionario la titolarità e la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario per tutta la durata del contratto anche in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (L.46/90), sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), ispezioni sui luoghi di lavoro (D.P.R. 303/56), sicurezza nei luoghi di intrattenimento e pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996 Titolo XI), norme antincendio (D.M. 10/03/1998).

Articolo 18 - Tutela dei dati

Il concessionario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal Nuovo Codice Privacy 2018 (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018) in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione.

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati

informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune.

Il concessionario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e volontari degli obblighi di segretezza anzidetti.

A tal fine l'aggiudicatario deve fornire i nominativi che possono avere accesso alle predette informazioni nell'esecuzione del servizio; questi ultimi vengono nominati dal summenzionato responsabile, incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Su richiesta Comune l'aggiudicatario deve inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.

Articolo 19 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti: ogni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature per l'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato è assunto a totale carico del Concessionario, rimanendo il Comune di Vignolo sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione comunale concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

L'aggiudicatario deve segnalare immediatamente agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

L'aggiudicatario è responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni recati, dovuti alla mancanza di una accurata sorveglianza e controllo degli utenti.

L'aggiudicatario, con oneri a proprio carico, deve stipulare con primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata del contratto apposita polizza per responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:

- € 3.000.000,00 per danni a ciascuna persona;

- € 1.000.000,00 per danni a cose

nonché polizza infortuni a copertura di eventuali infortuni subiti dagli utenti della struttura con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 per morte

- € 3.000.000,00 per invalidità

- € 40,00 per giorno di ricovero da infortunio con massimo di 120 giorni

- € 5.000,00 per rimborso spese mediche da infortunio

Articolo 20 - Verifiche gestionali – Vigilanza

Entro il termine del mese di gennaio di ogni anno, il Concessionario deve presentare all'Amministrazione comunale:

1. una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dei locali;

2. il rendiconto annuale di tutte le entrate e delle spese relativi ai locali in concessione e una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte nella struttura; in particolare deve fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.

3. il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta.

Il Comune mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento e

verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Per una maggiore funzionalità delle predette proprie funzioni di controllo il Comune può istituire una apposita Commissione di controllo composta da un rappresentante del Comune, uno dei genitori dei bambini ed un rappresentante della Ditta concessionaria. Le modalità di funzionamento ed i compiti di tale Commissione verranno definiti nella deliberazione del Consiglio comunale di sua eventuale costituzione.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione; la Ditta concessionaria deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Amministrazione comunale qualora accerti che le prestazioni oggetto della presente concessione non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato, fa pervenire alla ditta le eventuali contestazioni e osservazioni comunicando altresì le prescrizioni cui l'aggiudicatario deve conformarsi entro tempi stabiliti. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve dotarsi di apposita casella di posta elettronica certificata e della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.16 deve essere dotato di firma digitale.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Concessionario deve avvenire con gli strumenti oggetto del presente articolo.

Il Concessionario e il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo PEC, persone firmatarie, ecc.), a comunicarle tempestivamente alla controparte.

Articolo 22 - Restituzione della struttura

Alla scadenza della concessione il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione comunale i locali come descritti nei precedenti art. 1 e art. 5 comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto, quali emergenti dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti. Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero dalla sua cessazione anticipata, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, tranne le eccezioni previste al successivo art. 25.

Gli immobili e i beni mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Amministrazioni comunali non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi del precedente art.9. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione comunale.

Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione comunale procede allo sgombero d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità della struttura, a spese del Concessionario.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione comunale risulti, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, l'Amministrazione comunale provvede ad escutere la cauzione definitiva fino alla concorrenza dell'importo e a richiedere gli ulteriori oneri in caso di incapienza di detta cauzione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna dei locali, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna

degli immobili all'Amministrazione comunale.

I beni d'investimento acquistati a fini migliorativi dal concessionario con le modalità indicate in sede di offerta resteranno di proprietà comunale.

Articolo 23 - Scioperi

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Comune deve essere avvisato con almeno 4 giorni di anticipo.

Articolo 24 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per nessun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.

Al Concessionario può essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile della struttura e dei locali;
2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che impongano la sospensione delle attività.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione comunale può sostituirsi al Concessionario, previa diffida ad adempiere, per l'esecuzione d'ufficio, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e l'applicazione delle relative penali.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto – Recesso

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta concessionaria sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- mancata acquisizione dei permessi ed autorizzazioni di cui al precedente art. 11 necessari per l'esercizio del servizio della presente concessione in tempo utile per la decorrenza della sua attivazione di cui al precedente art. 1;
- mancata intestazione entro il termine di attivazione del servizio, da parte del concessionario delle utenze dei servizi a rate della struttura (energia elettrica, gas combustibile, servizio idrico, ecc.) o mancato rimborso dei costi a tal fine anticipati dal Comune, con un ritardo superiore di sessanta giorni rispetto alla sua data fissata al precedente art. 8;;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- grave o ripetuta inosservanza delle norme del presente capitolato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata reintegrazione nel termine di quindici giorni della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 35;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penalità di cui al successivo art. 26, riferite ad altrettante infrazioni commesse nel medesimo anno;
- eventi di frode, accertata dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 12;

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa concessionaria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento del soggetto aggiudicatario (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 40 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016);
- in caso di cessazione dell'attività da parte del concessionario o di cessione dell'azienda, ove il Comune ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tali casi il Comune provvede ad incamerare la cauzione di cui al successivo art. 35.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale entra in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - con le modalità previste dall'art.22 - senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico o sanitari, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata.

La revoca è disposta con specifico atto dell'Amministrazione comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso, l'Amministrazione comunale rimborsa al Concessionario i costi che lo stesso comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la facoltà dall'Amministrazione comunale di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs.

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione

del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 26 - Penalità

Il concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente capitolato e della corretta esecuzione del servizio.

Il concessionario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità pari a:

1. € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'intestazione delle utenze gas, acqua, elettricità, ecc. a partire da 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della concessione e per ciascun giorno di ritardo nel rimborso del costo di tali utenze anticipate dal Comune rispetto al termine di 30 giorni di cui al precedente art. 8;

2. € 100,00 per ciascun caso di non ottemperanza al programma delle manutenzioni ordinarie;

3. € 100,00 per ciascun giorno di mancato rispetto dell'orario di apertura del servizio; L'applicazione della penale, da parte del Responsabile del Servizio con proprio provvedimento, è preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale. L'aggiudicatario è tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

La comminazione di quattro sanzioni pecuniarie durante lo stesso anno scolastico, può comportare l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per le penalità deve essere emessa nota di credito che è incassata, in caso di mancato rimborso da parte del Concessionario, tramite prelievo dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 35.

Per quanto non previsto e regolamentato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27 - Stipula del contratto

Il contratto di concessione viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata o tramite atto pubblico amministrativo, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il Concessionario deve produrre, preliminarmente alla stipula del contratto, le prescritte polizze assicurative, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 35 ed il deposito spese contrattuali (registro, bolli, rogito ecc.).

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula del contratto in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue in graduatoria oppure di procedere a nuova gara. In tal caso, tutti gli oneri economici connessi sono in carico al primo aggiudicatario inadempiente.

Articolo 28 - Controversie

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente capitolato sono deferite in via esclusiva al Foro di Cuneo. Non è ammesso il ricorso alla competenza arbitrale.

Il Concessionario non può sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale gli impartisce, per effetto di contestazioni che debbano sorgere tra le parti.

Prima di adire al giudizio ordinario, si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Articolo 29 - Leggi e regolamenti

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia di concessione di servizi.

Il Concessionario è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che verranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

SEZIONE II – NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

Articolo 30 - Modalità di espletamento della gara

La gara viene aggiudicata mediante procedura negoziata senza previa indizione del bando mediante R.d.O. Me.Pa. con invito da rivolgersi alle cooperative sociali abilitate al bando servizi sociali del Me.Pa. con sede operativa in Provincia di Cuneo.

Il servizio di cui all'oggetto rientra tra quelli elencati nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016, "servizi centri diurni per bambini"(CPV 85312110-31) e "servizi sociali" (CPV85320000-8), che si richiama per gli articoli applicabili.

La procedura di aggiudicazione deve svolgersi ai sensi del R.D. 827/1924 e del D.Lgs 50/2016, con le relative modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni contenute nei predetti testi di legge richiamate nel presente capitolato.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del precitato D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti elementi:

- A) Progetto Tecnico;
- B) Offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dai punti A) Progetto tecnico e B) Offerta economica.

Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l'apposita Commissione di gara si avvale dei criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 32 e 33 il cui punteggio complessivo è pari a 100.

Le procedure di gara ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 50/2016 vengono svolte da parte della Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura cui il Comune aderisce.

Articolo 31 - Modalità di presentazione delle offerte

Per poter partecipare alla gara, ogni ditta concorrente deve far pervenire tramite piattaforma Me.Pa. alla predetta Centrale Unica di Committenza, entro e non oltre i termini indicati nel bando di gara, un fascicolo elettronico in risposta all'invito ricevuto, entro i termini previsti dalla lettera di invito. Tale plico deve contenere la documentazione indicate nel disciplinare di gara.

Articolo 32 - Progetto tecnico

Il progetto tecnico deve essere scritto in lingua italiana, deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e deve essere immediatamente applicabile e realizzabile.

Il progetto tecnico deve essere formulato sinteticamente in un numero massimo di n. 12 facciate formato A4 dimensione 11 comprensive di copertina, grafici, indici e quanto altro.

A pena di esclusione dell'offerta il documento deve essere articolato come segue:

<p>1. Progetto di gestione del servizio Il concorrente descrive le modalità con le quali intende gestire il servizio e con particolare attenzione al potenziamento della ricettività dello stesso. In particolare devono essere descritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Attività di promozione del servizio di custodia oraria-baby parking b. Tariffe di gestione del servizio proposte; c. Modalità di riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe ; d. Servizio di custodia della struttura; e. Orario di apertura della struttura:il concorrente indica l'orario di apertura del servizio fermo restando l'orario minimo obbligatorio indicato all'art.7.
<p>2. Piano delle attività inerenti il servizio Il concorrente descrive le attività che intende svolgere nell'impianto evidenziando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La natura dell'attività da svolgere nella struttura e nel servizio - La tipologia e varietà di attività proposte;
<p>3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura 3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende esercitare l'attività indicando il numero, la qualifica, le professionalità e l'esperienza dei soggetti coinvolti. 3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali Il concorrente descrive l'organizzazione con la quale intende assicurare attività complementari eventualmente proposte e l'organico utilizzato per la loro gestione.</p>
<p>4. Piano della manutenzione programmato Il concorrente descrive il programma degli interventi di manutenzione dei locali e della struttura e delle attrezzature.</p>
<p>5.Interventi migliorativi Il concorrente indica gli interventi migliorativi che intende effettuare nell'arco della concessione.</p>

Articolo 33 - Offerta economica

L'offerta economica deve indicare un canone minimo annuo di concessione a favore del Comune quantificato in € 2.000.

Non sono ammesse offerte parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.

Articolo 34 - Criteri di aggiudicazione

Il servizio viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs n.50/2016 e successive modificazioni. Ad ogni offerta validamente presentata viene attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione dei seguenti elementi:

- 90 punti per il progetto tecnico;
- 10 punti per l'offerta economica.

I – OFFERTA TECNICA

1. Progetto di gestione del servizio	Max Punti 50 (cinquanta)
a. Attività di promozione del servizio Il punteggio viene assegnato in base al numero delle attività promozionali per incrementare l'utilizzo della struttura e del servizio Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre = punti 3 Scarso = punti 1	Max punti 10 (dieci)
b. Tariffe di gestione del servizio proposte: Il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base alle tariffe per le utenze di gestione del servizio proposte secondo la seguente formula: tariffa più bassa proposta x 20 /tariffa offerta dal concorrente	Max punti 20 (venti)
c. modalità riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe Il punteggio viene assegnato in base all'organizzazione per la riscossione delle tariffe con particolare riferimento alla riscossione coattiva. Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 1	Max punti 5 (cinque)
d. Servizio di custodia della struttura Il punteggio viene assegnato in base alla tipologia di custodia e sorveglianza che il concorrente intende assicurare Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 1	Max punti 5 (cinque)
c. Orario di apertura della struttura Il punteggio viene assegnato in proporzione alle ore settimanali di apertura della struttura in aggiunta all'orario minimo previsto all'art. 7 del presente capitolato Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre = punti 3 Scarso = punti 1	Max punti 10 (dieci)
2. Piano delle attività inerenti il servizio	Max Punti 10 (dieci)

<p>Il punteggio viene assegnato in relazione alla tipologia e varietà di attività proposte per l'attività di custodia oraria (baby parking), alla luce della naturale destinazione della struttura, in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 10 Discreto = punti 8 Sufficiente = punti 6 Mediocre = punti 4 Scarso = punti 1</p>	
<p>3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura</p>	<p>Max Punti 13 (tredici)</p>
<p>3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio (organico) Viene assegnato il punteggio in relazione all'organico utilizzato per la gestione delle attività di custodia oraria (baby parking), valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a:</p>	<p>Max punti 8 (otto)</p>
<p>a) Numero di addetti impiegati, b) Brevetti ed attestati di specializzazione, c) Esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) d) Formazione del personale. Il punteggio viene assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 8 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre = punti 3 Scarso = punti 1</p>	

<p>3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali</p> <p>Viene assegnato il punteggio in relazione al numero delle attività complementari eventualmente proposte ed all'organico utilizzato per la loro gestione, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a:</p> <p>a) Numero attività complementari, b) Numero addetti ed esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) c) Formazione del personale.</p> <p>Il punteggio è assegnato in base alle seguenti valutazioni:</p> <p>Ottimo = punti 5 Discreto = punti 4 Sufficiente = punti 3 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 1</p>	<p>Max punti 5 (cinque)</p>
<p>4. Piano della manutenzione programmato</p>	<p>Max punti 8 (otto)</p>
<p>Il punteggio viene assegnato in base al numero e alla rilevanza degli interventi di manutenzione programmati, in base alle seguenti valutazioni:</p> <p>Ottimo = punti 8 Discreto = punti 6 Sufficiente = punti 4 Mediocre = punti 2 Scarso = punti 1</p>	
<p>5. Interventi migliorativi</p>	<p>Max punti 9 (nove)</p>
<p>Viene privilegiata la disponibilità del concorrente ad effettuare interventi migliorativi alla struttura sede del servizio di custodia oraria (baby parking). Sono valutati :</p> <p>l'ambito di miglioramento (strutturale, impiantistico) e la sua consistenza; la compiutezza, il grado di dettaglio dello elaborato e il livello dei contenuti progettuali. la tipologia e la qualità dei materiali; la funzionalità della struttura; i tempi massimi previsti per la realizzazione.</p> <p>Il punteggio viene assegnato in base alle seguenti valutazioni:</p> <p>Ottimo = punti 9 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre = punti 3 Scarso = punti 1</p>	

II – OFFERTA ECONOMICA

I coefficienti da attribuirsi all'offerta economica verranno calcolati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto (=percentuale di rialzo) più conveniente per la Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (=nessun rialzo).

Disposizioni comuni relative alla aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avviene in capo alla Ditta che, sommati i punteggi definitivi attribuiti in sede di progetto tecnico (come precedentemente specificato) e di offerta economica, ottenga il punteggio più alto.

L'arrotondamento avverrà alla seconda cifra decimale (arrotondamento in base alla terza cifra decimale).

Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta; la cauzione provvisoria ed il versamento del contributo gara all'ANAC devono comunque essere stati soddisfatti entro il termine di presentazione delle offerte, salvo per la cauzione provvisoria il suo adeguamento di valore di cui al successivo art. 35.

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse la commissione si riserva di eventualmente procedere in merito in presenza di elementi significativi di anomalia, trattandosi comunque di appalto di cui all'allegato IX del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 non soggetto a specifica normativa in materia.

L'Amministrazione comunale procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità, l'Amministrazione invita le stesse ad un esperimento di migliororia sull'offerta economica proposta. Nel caso che nessuna delle imprese concorrenti sia presente o voglia migliorare l'offerta, si procede a sorteggio. Il Comune si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (Art. 95 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016).

Articolo 35 – Depositi cauzionali

Per la partecipazione alla gara deve essere presentata, da ciascun concorrente quale garanzia a corredo dell'offerta, una cauzione provvisoria pari ad € 3.600,00 (2% dell'importo stimato del valore della concessione oggetto della gara, di cui al precedente art.3), che deve essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, e deve avere una validità minima di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui la garanzia sia presentata in contanti il versamento in contanti o tramite bonifico bancario deve essere effettuato presso la Tesoreria comunale:

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano - Sede – IBAN IT80P0630546851000000802839

tal caso deve essere presentata copia della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Nel caso di versamento in contanti il versamento deve essere accompagnato dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fideiussore, a pena di esclusione, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario della gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), dalla fidejussione bancaria o dalla polizza fidejussoria deve risultare univocamente che la garanzia stessa è prestata a favore del costituendo RTI o, comunque, di tutte le imprese destinate a confluire nello stesso, con copertura, per tutte queste ultime, del rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente versi una garanzia di importo inferiore a quanto previsto non è soggetto automaticamente ad esclusione, ma viene chiamato ad integrarne l'importo entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l'esclusione dell'offerta.

La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari, subito dopo l'aggiudicazione della gara.

L'aggiudicatario del servizio deve altresì costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità dettate dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva deve essere pari al 10% dell'importo stimato della concessione di cui al precedente art.3. Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune incamera la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti e l'aggiudicatario deve provvedere alla sua reintegrazione nel termine di quindici giorni dal suo utilizzo. La cauzione definitiva viene svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario. Non sono concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.

Articolo 36 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che rientrano nelle condizioni sotto esplicitate:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della concessione;
- essere (eventualmente) iscritte per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto della

concessione, all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004 e/o all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ed essere in possesso di regolare revisione annuale;

- non trovarsi in alcuna delle situazioni, cause di esclusione, indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- rispettare le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999;
- non essere interessati da piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis legge 383/2001, non conclusi;
- essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore competente e gli accordi integrativi provinciali ed aziendali vigenti, e applicare a favore dei dipendenti, a favore dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal proprio C.C.N.L.;
- possedere capacità finanziaria ed economica, comprovata da uno o più dei documenti di cui all'art. 80 comma 4 del D. L.vo 50/2016; nel caso tale capacità sia dimostrata tramite dichiarazione di due istituti bancari intermediari, le stesse dichiarazioni devono essere allegate in originale o copia autentica al DGUE;
- possedere capacità tecnica comprovata da:
 - esperienza almeno annuale consecutiva in servizi analoghi a quello oggetto della presente concessione (la ditta deve elencare tutti i servizi analoghi a quello oggetto della presente gara, resi presso Enti pubblici e privati, negli ultimi tre anni, 2016/2018; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o Enti Locali esse sono provate da certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sul buon esito di gestione di almeno un servizio analogo, senza procedure di contenzioso; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. A tale scopo l'impresa partecipante può in sede di dichiarazione di partecipazione alla gara autocertificare la prestazione di tali servizi ed in caso di aggiudicazione dell'appalto deve trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni interessate o da ditta privata che comprovino la durata e il buon esito del servizio.
 - indicazione del numero medio annuo di dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2016/2018).
 - eventuale possesso di certificazioni di controllo di qualità.

Gli operatori economici appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea o ad altri Stati per i quali valgano condizioni di reciprocità, devono produrre la documentazione relativa al possesso dei predetti requisiti nelle forme e nei modi di cui agli artt. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 37 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica ed economica

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs n.50/2016 l'impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico di cui al precedente art. 36, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è comunque consentito di avvalersi per ciascun requisito di più di una impresa ausiliaria.

A tale scopo l'impresa allega:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione; l'obbligo deve evincersi chiaramente e senza condizione alcuna dal contratto di avvalimento.
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia sia per l'impresa concorrente che per quella ausiliaria.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 38 – Consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa

La partecipazione alla gara da parte di consorzi o raggruppamenti è disciplinata dagli artt. 45/47 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di raggruppamenti, ciascun soggetto associato, dovrà presentare la documentazione amministrativa richiesta; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono richiesti alla mandataria nella misura pari ad almeno il 60%, mentre la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% e comunque in misura tale da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti.

Articolo 39 - Procedura di gara

La gara ha inizio all'ora stabilita nel bando di gara anche se nessuno dei concorrenti sia presente nella sala.

La procedura di gara si svolge in seduta pubblica Me.Pa. per quanto riguarda la verifica della regolarità dei plichi elettronici, delle dichiarazioni di cui all'art.31, punto 1, della costituzione della garanzia di cui all'art.31 punto 4; successivamente si procede alla valutazione del progetto tecnico di cui all'art.31, punto 2, in seduta riservata; per finire si procede all'apertura in seduta nuovamente pubblica dell'offerta economica di cui all'art. 31 punto 3.

La Commissione propone l'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta che ottiene il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per il progetto economico.

In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggiore punteggio nel progetto tecnico; in caso di ulteriore parità, alle imprese concorrenti viene richiesta un'offerta economica migliorativa, ove nessuna delle imprese sia presente alla seduta di gara o accetti di migliorare l'offerta economica si procede mediante sorteggio.

Le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le

operazioni della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 per ciascun concorrente l'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 40 – Procedura MEPA

La presente gara si svolge mediante R.D.O. sul MEPA.

Articolo 41 - Verifica dei requisiti

Il Comune, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, si riserva di compiere gli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all'allegato "B" del presente capitolato speciale.

Qualora tale prova relativamente al concorrente primo classificato non sia fornita o non confermi i requisiti dichiarati, il Comune procede alla revoca dell'aggiudicazione; in tale caso è facoltà del Comune provvedere all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione:

- a) comporta l'applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale],
- b) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R. n.445/2000];
- c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di concessione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- d) comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (ANAC) ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni il Comune può procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Articolo 42 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1, del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018 si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale del Comune e della Centrale Unica di Committenza implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.lgs n. 196/2003 coordinato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018;
- soggetto attivo del trattamento dati è per il Comune, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria Sig.ra Patrizia Arneodo;
- titolari del trattamento sono il Comune di Vignolo e, in sede di gara, la Centrale Unica di Committenza.

Articolo 43 - Informazioni e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Patrizia Arneodo – tel 0171/48173 – fax 0171/48294 – email ragioneria@comune.vignolo.cn.it , pec

comune.vignolo.cn@legalmail.it;

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via fax, email, PEC o tramite recapito diretto. Il Comune fornirà le informazioni richieste inviando la risposta via fax, email o PEC al richiedente e pubblicando l'elenco delle domande e delle risposte sul sito www.comune.vignolo.cn.it nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti".